

**Legge n. 50/2026 di conversione  
del DL 19 del 19 febbraio 2026 “Ulteriori disposizioni urgenti per  
l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di  
politiche di coesione”**

## **Giustizia**

### **Art. 2, commi 13 e 14**

#### **(Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria)**

Sono introdotte una serie di modifiche volte a rafforzarne l’assetto operativo e organizzativo, nonché a prorogarne la durata, in coerenza con l’ampiezza e la complessità degli interventi affidati alla struttura commissariale.

Si prevede espressamente che il Commissario possa avvalersi di strumenti di supporto tecnico-amministrativo esterni, individuati nelle stazioni appaltanti qualificate di cui al codice dei contratti pubblici e nel supporto di società partecipate dallo Stato, nonché della vigilanza collaborativa dell’Autorità nazionale anticorruzione.

Il ricorso a tali soggetti è funzionale a garantire la rapidità e l’efficacia delle procedure di affidamento ed esecuzione degli interventi, in un contesto caratterizzato da un’elevata complessità tecnica e organizzativa.

### **Art. 2, comma 14-bis**

#### **(Proroga contratti dirigenti generali preposti all’edilizia penitenziaria)**

Si consente di prorogare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, i contratti a tempo determinato dei dirigenti generali, in scadenza entro il 31 dicembre 2026, preposti all’attuazione dei programmi degli interventi di edilizia penitenziaria e del Piano nazionale complementare di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

In tal modo si interviene assicurando il completamento dei suddetti programmi ed è prevista anche in deroga ai limiti di età per i collocamenti a riposo, nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

### **Art. 2, commi 19-21**

#### **(Facoltà assunzionali Ministero della giustizia)**

Per l’anno 2026 il Ministero della giustizia, nei limiti della facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, è autorizzato ad assumere con contratto a tempo indeterminato le unità di personale già impiegate a tempo determinato nell’ambito della realizzazione dell’obiettivo europeo “Convergenza” (obiettivo è destinato a colmare il divario socioeconomico tra le Regioni più avanzate e quelle meno avanzate). Il Ministero della giustizia può avvalersi di tali facoltà

assunzionali al fine di assicurare il miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario, nonché la realizzazione e il mantenimento nel tempo degli obiettivi del PNRR di riduzione della durata dei processi civili e penali. Tale riduzione può avvenire anche per il tramite della digitalizzazione dei procedimenti.

#### **Art. 2, comma 21-quater**

##### **(Stabilizzazione personale giustizia amministrativa)**

Si incrementa il numero delle unità di personale che il Segretariato generale della giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli. Con la modifica in commento il contingente di personale oggetto di stabilizzazione da inquadrare nell'area dei funzionari viene incrementato a novanta unità. Le stabilizzazioni operano in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente

favorire la piena operatività delle strutture dell'ufficio per il processo, sia nell'ambito della giustizia ordinaria che in quello della giustizia amministrativa. La stabilizzazione avviene previa selezione comparativa, che avrà luogo a decorrere dal 1° luglio 2026.

#### **Art. 16.**

##### **(Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione 1 – Componente 1 del PNRR)**

In ambito di giustizia tributaria la riforma prosegue l'iter avviato negli anni scorsi con interventi strutturali su carriera, concorsi e organizzazione degli uffici.

Una misura di forte impatto riguarda l'aumento da 5.000 a 10.000 euro del valore delle controversie tributarie attribuite al giudice monocratico di primo grado (articolo 16, comma 2). L'obiettivo è: alleggerire i collegi giudicanti, accelerare la definizione delle liti di minore entità, garantire un'applicazione deflattiva.

L'entrata in vigore è fissata ai ricorsi notificati dal 2 maggio 2026, assicurando una transizione ordinata.

Si destinano risorse specifiche al potenziamento dei servizi digitali della giustizia tributaria, incluso il processo tributario telematico. La riorganizzazione prevede:

- istituzione di tre direzioni territoriali del Dipartimento della giustizia tributaria presso le corti di secondo grado di Milano, Roma e Napoli;
- rafforzamento amministrativo per migliorare coordinamento, efficienza e presidio del territorio;
- formazione iniziale rafforzata tramite tirocinio selettivo presso magistrati con funzioni apicali;

Si tratta di un salto di qualità nella governance del settore, inteso a modernizzare l'intero sistema tributario.

## **Art. 17.**

### **(Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.4 «Giustizia civile» della Missione 1 – Componente 1 del PNRR)**

La finalità primaria dell'articolo risiede nel ridurre i tempi della giustizia civile entro il 30 giugno 2026 attraverso l'adozione di interventi mirati.

Piano straordinario magistrati: viene esteso il piano straordinario per i magistrati ordinari (fino a 500 unità) che operano da remoto per smaltire l'arretrato. La riforma consente, dopo la definizione dei primi due blocchi da 50 procedimenti, di riceverne un terzo blocco di 50, con scadenza improrogabile al 30 giugno 2026. Al magistrato che definisce i blocchi aggiuntivi spetta un'indennità tripla rispetto a quella standard per le sedi disagiate.

Vengono reclutati 200 magistrati ausiliari straordinari tra magistrati a riposo under 75. Con incarico fino a fine 2026 gli stessi riceveranno un compenso forfettario di 200 euro per ogni procedimento definito.

Si interviene con modifica sugli articoli 696 (Accertamento tecnico preventivo) e 696-bis (Consulenza tecnica ai fini della composizione della lite) del codice di procedura civile, con l'obiettivo di allineare i dati statistici della giustizia agli obiettivi del PNRR. La novità principale è l'introduzione della sospensione automatica del procedimento a partire dal conferimento dell'incarico (o dal giuramento) del Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU). La sospensione dura fino al deposito della relazione o del verbale di conciliazione, per un periodo massimo di sei mesi. Durante questo intervallo, le attività peritali proseguono regolarmente e il dialogo tra giudice e consulente resta aperto per eventuali incidenti procedurali. Il procedimento si considera definito con il deposito della CTU o del verbale di conciliazione esecutivo. Solo dopo tale momento il giudice provvede alla liquidazione di compensi e spese dell'ausiliario, eliminando in tal modo incertezze interpretative precedenti.

La riforma evita che il tempo tecnico necessario al consulente gravi sulla durata media dei processi pendenti. Le norme si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore, purché la consulenza o il verbale non siano ancora stati depositati.

Collocamento fuori ruolo dei magistrati: si modifica la soglia minima di anzianità per incarichi extragiudiziari scendendo da dieci a sei anni.

### **Art. 17 - bis (Disposizioni in materia di processo penale telematico in grado di appello)**

L'articolo 17-bis introduce una norma transitoria per gestire il passaggio al processo penale telematico in secondo grado. Fino alla completa informatizzazione delle Corti d'Appello e delle Procure Generali, il Procuratore Generale potrà continuare a depositare l'atto di appello con le modalità tradizionali (cartacee), secondo il vecchio testo dell'art. 582 c.p.p.

Questa deroga temporanea risolve il disallineamento tecnologico tra uffici. Si eviterà, infatti, che la riforma Cartabia blocchi l'azione delle Procure di secondo grado non ancora dotate delle infrastrutture digitali necessarie per il deposito telematico obbligatorio.

## Non autosufficienza e disabilità

### Art. 4, comma 4-quater

#### **(Disposizioni transitorie sull'accertamento delle condizioni di non autosufficienza per gli anziani di età pari o superiore a 70 anni)**

In attesa dell'entrata a regime delle nuove procedure di valutazione multidimensionale unificata per gli anziani non autosufficienti di età pari o superiore a 70 anni previste dal decreto legislativo 29/2024, si estende al 31 dicembre 2027 l'efficacia temporale (in precedenza fissata al 31 dicembre 2025) delle procedure precedentemente vigenti per l'accertamento delle condizioni utili ai fini del riconoscimento dei trattamenti di invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento, da parte delle commissioni mediche presso le ASL. Tale procedura rivista interessa gli anziani over 70 in condizione di non autosufficienza, nei territori di sperimentazione delle nuove procedure previste dalla riforma disabilità, territori nei quali, in questo avvio 2026, la funzione di accertamento era stata assegnata alle commissioni INPS.

### Commento

*L'articolo interviene per escludere gli anziani over 70 non autosufficienti dalla sperimentazione della riforma disabilità nei territori in cui si sta implementando, reintroducendo per loro la modalità di certificazione previgente (cfr. Messaggio Inps n.1377 del 23/04/2026). La norma si inserisce in un quadro di applicazione della riforma anziani, che abbiamo già criticato per lo slittamento dei termini legati all'adozione del nuovo sistema di accertamento e valutazione multidimensionale della condizione di non autosufficienza. Infatti, l'intreccio con l'analoga riforma per la disabilità dilata una complessa fase transitoria che deve vedere un coordinamento normativo ed essere accompagnata da investimenti finanziari, adeguate dotazioni organiche e da una estesa campagna informativa.*

### Art. 7

#### **(Misure di semplificazione per l'attuazione della riforma in materia di disabilità)**

##### **Commi 1-3**

#### **(Modifiche alla disciplina relativa all'attuazione della riforma della disabilità)**

La sperimentazione della Riforma Disabilità disciplinata dal D.lgs.62/2024 viene estesa dal 1 marzo 2026 ad ulteriori 40 province (Chieti, Potenza, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Caserta, Bologna, Rimini, Piacenza, Ravenna, Pordenone, Udine, Roma, La Spezia, Savona, Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio, Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Asti, Cuneo, Torino, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Messina, Arezzo, Massa Carrara, Bolzano/Bozen, Terni, Treviso, Venezia, Verona). Il Regolamento che disciplina i criteri per l'accertamento delle prime tre patologie considerate per la sperimentazione (Decreto 10 aprile 2025 n.94, relativo a disturbi dello spettro autistico, diabete di tipo 2 e sclerosi multipla) si applica sino all'emanazione del Regolamento di aggiornamento di definizione, criteri e modalità di accertamento, che dovrebbe avvenire entro il 30 novembre 2026 (ex D.lgs. n.62/2024 art.12 c.1). Viene estesa ai nuovi territori anche la formazione.

Le commissioni INPS di valutazione potranno essere presiedute da un medico INPS che potrà essere specializzato in medicina legale o in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini. Se non disponibile, potrà essere nominato un medico che abbia svolto attività per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale. In caso di minori, uno dei medici deve essere in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile o equipollenti, affini o di specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute della persona e può partecipare anche mediante video-collegamento. L'INPS attiverà uno specifico servizio per dare indicazioni per la presentazione del progetto di vita, mentre viene abrogato il caricamento del certificato attestante la disabilità nel fascicolo sanitario elettronico (FSE). L'INPS può stipulare convenzioni con Regioni e Province autonome per la condivisione di banche dati e informazioni sulle prestazioni sanitarie e assistenziali, in attesa della compiuta interoperabilità del FSE. (modifiche già illustrate con il Messaggio INPS n. 635 del 23 febbraio 2026).

### Commento

*L'allargamento della sperimentazione della Riforma Disabilità ad ulteriori 40 province in questi mesi del 2026 offre l'occasione di un maggiore accompagnamento, formazione diffusa e possibile risoluzione delle criticità emergenti, prima della piena entrata in vigore prevista per il 1° gennaio 2027. Per altro verso, non è previsto un monitoraggio partecipato dal partenariato socio-economico a livello nazionale, permangono alcune criticità già emerse dalla prima fase e si è ancora in attesa del Regolamento del Ministero della salute.*

*Le modifiche della disciplina delle commissioni INPS intendono introdurre semplificazioni e soluzioni all'evidente carenza di medici con la specializzazione richiesta, che sta rendendo difficoltosa e rallenta l'applicazione della nuova Valutazione di base. In caso di minori, il video-collegamento è stato ritenuto opportuno per agevolare la partecipazione del medico specializzato.*

*Tutte le funzioni nell'implementazione della Riforma sono affidate a INPS che, in questo caso, è chiamato a mettere in campo programmi di interfaccia con le Regioni per l'opportuna condivisione di informazioni, con la finalità di rendere più agevole l'accesso da parte delle persone con disabilità e loro caregivers, anche con riferimento ai progetti di vita.*

### **comma 4**

#### **(Modalità di utilizzo e riparto del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità)**

Le modalità di utilizzo delle misure di competenza statale del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità vengono definite con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, sentita la Conferenza Unificata. Viene disciplinata la procedura per il riparto del finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità (decreto previa intesa in Conferenza Unificata) e del potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità (modalità già previste in Legge di Bilancio 2025).

### **commi 5-7 e 9**

#### **(Previsioni relative al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità)**

Nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di una pubblica amministrazione, si introduce il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità tra i destinatari della comunicazione del nominativo del dipendente (dirigente amministrativo o equiparato, esperto in

inclusione e accessibilità, oppure responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro se dotato di qualifica dirigenziale) incaricato della predisposizione delle modalità e delle azioni intese a realizzare la piena accessibilità, fisica e digitale, all'amministrazione da parte degli ultrasessantacinquenni e delle persone con disabilità.

Il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità può presentare osservazioni al Piano della performance di una pubblica amministrazione e al documento di consuntivo denominato Relazione annua sulla performance, con riferimento ai profili riguardanti le possibilità di accesso e l'inclusione sociale delle persone con disabilità.

Può inoltre (in aggiunta alle associazioni rappresentative delle persone con disabilità iscritte nel RUNTS) presentare ricorso al giudice amministrativo nei confronti di un'amministrazione pubblica o di un concessionario di servizi pubblici, nelle ipotesi di mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità, se ne derivi una lesione diretta, concreta e attuale di interessi giuridicamente rilevanti e omogenei delle medesime persone.

Viene consentito all'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di avvalersi anche del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel limite complessivo di una unità e di vedersi applicato il regime delle spese di giustizia previste per le amministrazioni.

### Commento

*Opportuna valorizzazione della figura del Garante.*

#### **comma 8**

**(Disposizione procedurale sull'adozione del programma di azione triennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità)**

Si semplifica la procedura per l'adozione del programma di azione triennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, eliminando la proposta in capo al MLPS, sentita la Conferenza Unificata – restano esclusivamente le forme di consultazione con le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli enti locali, al fine di quantificare l'impatto economico-finanziario, le priorità e l'impegno di spesa delle azioni previste dal programma stesso previste dall'articolo 7 del D.M. n. 115/2023.

### Commento

*A fronte di una opportuna semplificazione dell'adozione del Programma d'azione, non appare coerente con l'intento di garanzia dei diritti l'esclusione dal percorso della Conferenza Unificata.*

#### **Comma 10**

**(Clausola invarianza finanziaria)**

La clausola di invarianza finanziaria esplicita che non devono derivare nuovi e maggiori oneri per l'insieme delle previsioni dell'articolo.

## Scuola, Università e Ricerca

### Art.18

**(Misure urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico», della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» previste dalla Missione 4 - Componente 1 del PNRR.)**

L'articolo 18 contiene misure dirette ad adeguare le norme approvate dalle riforme del PNRR con le disposizioni successive introdotte dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa del comparto scuola e altre disposizioni legislative successive in materia di mobilità del personale, reclutamento e dimensionamento della rete scolastica anche per superare eventuali dubbi interpretativi derivanti dalla stratificazione di norme nel tempo che hanno portato ad effetti non previsti e non voluti.

- Si prevede l'attribuzione agli Uffici scolastici regionali di risorse aggiuntive nel limite di spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2026 per l'attivazione di incarichi temporanei fino al 30 giugno 2027 di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato anche in deroga alle dotazioni organiche del personale ATA per l'anno scolastico 2026/2027. L'obiettivo della disposizione in oggetto è quello di evitare che per effetto della riduzione del numero di autonomie scolastiche imposto dai piani di dimensionamento, si determini un ulteriore effetto, non previsto dalla riforma del PNRR, di riduzione dell'organico ATA.
- Si prevede a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato autonomamente i piani di dimensionamento della rete scolastica, per l'anno scolastico 2026/2027, l'attribuzione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2026 e 6 milioni di euro per l'anno 2027.
- Si proroga di un anno - all'anno scolastico 2027/2028 - la decorrenza del nuovo ordinamento professionale (ATA) previsto dalla contrattazione collettiva vigente.
- Vengono inoltre introdotti, grazie alla nostra mobilitazione, dei correttivi alla normativa che disciplina l'entrata in vigore per il prossimo anno scolastico 2026/2027 della riforma degli istituti tecnici. Viene chiarito che l'autonomia e la flessibilità riservate agli istituti tecnici per adattare l'orario e gli insegnamenti alle esigenze degli studenti e del territorio non deve portare a situazioni di soprannumerarietà nell'organico dell'autonomia o comunque a posizioni in esubero.
- Viene introdotta la previsione che prevede che, per il perseguimento degli obiettivi della riforma degli ITS Academy, questi possano avvalersi, a determinate condizioni, anche di risorse derivanti dalla concessione in uso temporaneo dei laboratori alle imprese del settore produttivo che utilizzano le tecnologie caratterizzanti l'ITS Academy.

## Art. 19

### **(Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di verifica e controllo connesse alla realizzazione degli investimenti della Missione 4 - Componente 1 del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito)**

Si estende l'operatività del Gruppo di supporto al PNRR alle istituzioni scolastiche per garantire la piena attuazione del PNRR, fino all'anno scolastico 2026-2027, riducendo però il numero complessivo a 70 unità, rispetto al numero originario pari a 100, collocate presso l'Amministrazione centrale.

Una analoga estensione è prevista anche delle équipes formative territoriali per il loro ruolo di supporto alla formazione del personale scolastico nell'ambito del PNRR, fino all'anno scolastico 2026/2027.

Si estende di un anno al 2027 la previsione che vincola le risorse assegnate all'attuazione dei progetti PNRR, al fine di garantire una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse nazionali per i progetti in essere e per consentire anche pagamenti successivi alla scadenza del PNRR per la parte a valere sui fondi nazionali per i progetti in essere, oltre che per avere una possibile disponibilità di risorse a fronte di situazioni gravi di mancato completamento degli interventi per garantire il diritto allo studio.

È stanziato un ulteriore importo fino a 20 milioni di euro a valere sul Programma nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 prevedendo l'estensione, fino al termine di operatività dell'Unità di missione per il PNRR, delle *Task Force* attivate (edilizia scolastica e scuole), in collaborazione con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, per fornire supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e agli enti locali per l'edilizia scolastica nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

*Nel complesso valutiamo gli interventi sul comparto scuola degli articoli 18 e 19 soddisfacenti e coerenti con l'intento di coordinare le norme delle riforme del Pnrr con quelle della contrattazione collettiva e di altre norme di legge successivamente sopravvenute soprattutto per scongiurare effetti distorti sul sistema scolastico ed il suo personale. Positivo è anche lo stanziamento di risorse per incarichi temporanei ATA per le scuole dimensionate. Necessario, anche se non risolutivo dei molti problemi nati dalla riforma degli istituti tecnici, l'inserimento in questo atto di un primo intervento che accoglie le nostre richieste di salvaguardare l'organico del personale docente di questi istituti.*

## Art. 20

### **(Misure urgenti in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari per l'attuazione della Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR)**

Al fine di assicurare il consolidamento e la messa in sicurezza degli obiettivi raggiunti al 15 luglio 2026 con riferimento alla Missione 4, componente 1, del PNRR in materia di *housing* universitario la disposizione prevede la prosecuzione dell'incarico del Commissario straordinario per gli alloggi

universitari. La proroga si rende necessaria tenuto conto che le attività del commissario straordinario saranno destinate ad espletarsi anche successivamente alla data del 31 dicembre 2026, per l'organizzazione e supervisione delle attività di controllo e verifica sulla gestione degli studentati agevolati, allo scopo di garantire che le tariffe agevolate previste per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, siano mantenute per il periodo di gestione post-attuazione e che siano erogati a favore degli studenti ivi ospitati il complesso di servizi e prestazioni dichiarati dai gestori (wi-fi, palestra, lavanderia, mense, etc.).

## **Art. 21**

**(Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di efficientamento per il diritto allo studio universitario in attuazione dell'Investimento 1.7 «Borse di studio per l'accesso all'università» e in materia di lauree abilitanti in attuazione della Riforma 1.6 «Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni» della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, nonché in materia di attività di ricerca di base e industriale in attuazione della Riforma 1.1 «Misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR)**

Si prevede la possibilità per gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario di accedere ai dati relativi agli studenti, trattati dal Ministero dell'università e della ricerca in archivi informatizzati di rilievo nazionale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016 e decreto legislativo n. 196 del 2003). La disposizione garantirà, pertanto, una procedura semplificata in termini di erogazione dei benefici, come rivisti e implementati attraverso le misure PNRR, anche con riferimento alle particolari procedure legate alla riforma dell'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Veterinaria nonché alle imminenti misure di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni per il diritto allo studio. Si intende in questo modo assicurare per l'anno accademico 2025/2026, nelle more dell'adozione del decreto previsto, il tempestivo ed efficace espletamento delle procedure di verifica delle autocertificazioni degli studenti.

Tale previsione si rende indispensabile per provvedere senza ritardi alla gestione dell'eventuale trasferimento interregionale degli studenti che, avendo svolto il percorso formativo del semestre aperto presso un Ateneo con sede in un territorio regionale diverso da quello di successiva immatricolazione, necessitano di presentare domanda di accesso ai benefici per il Diritto allo Studio Universitario (DSU) presso la Regione di destinazione.

Per quanto riguarda il personale universitario si interviene prevedendo l'esclusione dalle spese complessive del personale delle spese sostenute per i contratti di ricerca, gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca.

Vengono introdotte deroghe ai vigenti limiti di spesa per i contratti di ricerca, per gli incarichi di ricerca e per gli incarichi post-doc, relativamente alle risorse provenienti da finanziamenti esterni, ivi comprese quelle rivenienti dal PNRR. Sono introdotte inoltre misure di coordinamento alla luce di una delle deroghe disposte dal comma precedente.

Sono state inoltre introdotte, grazie alle nostre richieste, misure che incrementano il Fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni AFAM di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal

2026 al 2031, per il finanziamento dei dottorati di ricerca al fine di attuare e consolidare gli investimenti del PNRR.

Si interviene inoltre con una serie di misure dirette a semplificare la disciplina delle Scuole di specializzazione per le professioni legali. Viene eliminata la programmazione degli accessi a tali corsi di studio in modo che gli atenei possano definire il numero di posti da mettere a bando di anno in anno in piena autonomia e in rapporto al proprio potenziale formativo.

Si consente inoltre agli atenei di flessibilizzare e semplificare i percorsi formativi introducendo la possibilità di attivare corsi di specializzazione di durata annuale, volti a far acquisire una specifica formazione per la preparazione ai concorsi nelle magistrature e nel notariato e all'esame di Stato per l'accesso alla professione forense.

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno individuati gli standard formativi uniformi del percorso formativo. Il conseguimento del diploma di specializzazione al termine dei percorsi consentirà di ottenere un titolo accademico con valore legale riconosciuto anche ai fini della partecipazione al concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente. Si prevede inoltre la possibilità per le università di attivare percorsi anche per la preparazione alla magistratura tributaria, amministrativa e contabile.

### Commento

*Anche le misure riguardanti il comparto Università sono condivisibili ma non sufficienti.*

*La Cisl sottolinea come trattandosi di un provvedimento, questo di cui si discute, diretto a sostenere una miglior attuazione delle riforme già approvate del Pnrr, il modo più efficace per garantirne il successo è prevedere maggiori risorse per il fondo di finanziamento ordinario delle università statali. Senza questa misura non si può investire nella valorizzazione del personale ivi operante con ripercussioni sulla qualità dell'offerta formativa, sulla ricerca e conseguentemente sugli studenti e sull'innovazione e sviluppo economico e sociale del Paese, rendendo inefficaci gli investimenti del PNRR. LA Cisl Università stima che sia necessario uno stanziamento aggiuntivo di almeno 850 milioni a regime in un'ottica pluriennale che abbracci un triennio. Queste risorse sono necessarie per la valorizzazione del personale tecnico amministrativo, per l'avvio di un piano straordinario di reclutamento del personale docente e ricercatore e del personale tecnico amministrativo anche per implementare processi di stabilizzazione del personale precario PNRR e per un recupero delle disponibilità finanziarie delle Istituzioni i cui costi di funzionamento sono lievitati a causa dell'innalzamento dei prezzi che hanno comportato in molti casi un taglio dei servizi e delle dotazioni per rispettare il vincolo del pareggio di bilancio.*

## Art. 21-bis

### **(Disposizioni urgenti per i progetti PNRR degli enti pubblici di ricerca)**

*L'articolo in questione stanziava ulteriori 22.496.836 euro per il 2026 per il finanziamento del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, al fine di consentire agli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca di completare i progetti finanziati dal PNRR.*

## Salute

### Art. 2

#### **commi da 21-septies a 21-decies (Procedure di assunzione negli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale)**

La norma, inserita dalla Camera, prevede che le aziende ed enti del Ssn possono procedere al reclutamento di personale, entro il limite massimo del 30% dei posti complessivamente programmati nel triennio di riferimento, con le seguenti modalità:

- a) mediante procedure concorsuali, prevedendo una quota di riserva non superiore al 50% dei posti disponibili in favore del personale che, alla data del 31.12.2025, abbia maturato almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativo, negli ultimi 5 anni, presso aziende ed enti del Ssn, con contratti di lavoro flessibile ivi inclusi i contratti co.co.co;
- b) mediante reclutamento, nei limiti del 50% dei posti disponibili autorizzati a legislazione vigente, in favore del personale che, alla data del 31.12.2025, abbia maturato almeno 24 mesi di servizio continuativo presso aziende ed enti del Ssn, purché reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, anche se non più in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.  
Il reclutamento avviene tramite procedura selettiva per titoli e colloquio personale finalizzato alla verifica della coerenza tra l'esperienza professionale maturata e il profilo professionale di destinazione, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

Le procedure di stabilizzazione devono essere attivate in via eccezionale e temporanea e comunque entro il 31.12.2026, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spesa di personale.

### **Commento**

*Come Cisl valutiamo favorevolmente la norma che risponde alla richiesta, più volte rappresentata, di potenziare e semplificare le procedure assunzionali, anche per non disperdere il patrimonio di professionisti che hanno già avuto rapporti di lavoro flessibile e/o a tempo determinato. Continuiamo a considerare necessario superare definitivamente il limite al tetto di spesa in materia di personale e invitiamo tutte le strutture affinché si vigili per la più ampia applicazione della presente norma, considerati anche i tempi ristretti.*

#### **Art. 4, comma 4**

#### **(Investimenti 1.1 “Case della Comunità” e 1.3 “Ospedali di Comunità”, M6C1 e 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, M6C2 del PNRR)**

La norma estende la possibilità di utilizzo delle risorse ex art. 20 della L. n.67/ 1988 (edilizia sanitaria), per assicurare la tempestiva realizzazione degli investimenti di cui alla M6 del PNRR - Componente 1 - 1.1 “Case della Comunità” e 1.3 “Ospedali di Comunità” e dell’investimento Componente 2 - 1.2. “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” e degli interventi già posti a carico del Piano Nazionale Complementare al PNRR, nonché per sostenere l’incremento dei costi dei materiali anche agli interventi già parzialmente coperti con risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili (art. 26, c. 7, D.L. 50/2022).

Si ricorda che il Fondo in questione è finalizzato alla compensazione dell’insufficienza di risorse derivante dall’aggiornamento dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche, in conseguenza dell’aumento dei prezzi riferiti a materiali da costruzione, carburanti e prodotti energetici.

Si conferma, per le Regioni, la procedura semplificata di accesso alle risorse finanziarie a loro destinate ai sensi dell’ex art. 20, ove disponibili, integrando il quadro economico dei progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) già sottoscritti.

#### **Commento**

*Come Cisl valutiamo favorevolmente la norma, che consente di utilizzare tutte le risorse disponibili e non già programmate/utilizzate, per il completamento degli interventi previsti dal PNRR.*

*Riteniamo necessario, come già segnalato in passato, la verifica a livello regionale delle risorse ex art. 20 effettivamente disponibili, sulla base della programmazione nel tempo effettuata e realizzata.*

#### **Art. 4, commi 4-bis e 4-ter**

#### **(Limite massimo di età per lo svolgimento dei rapporti di convenzione dei medici con il Servizio sanitario nazionale)**

Le norme, inseriti dalla Camera, prorogano al 31.12.2027 il limite temporale entro il quale le aziende del Ssn possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzione.

Si ricorda che l’art. 12-quater del DL. 25/2025, convertito con modificazioni dalla L. 69/2025, ha elevato, in via transitoria, da 70 a 73 anni il limite massimo di età per lo svolgimento dei rapporti del personale medico in regime di convenzione con il Ssn, fermo restando il limite temporale prorogato di cui sopra.

**Art. 4-bis****(Servizio per il miglioramento della presa in carico dei pazienti oncologici)**

La norma, inserita dalla Camera, prevede che al fine di garantire una presa in carico tempestiva dei pazienti oncologici, le Regioni attuino un servizio di telemonitoraggio e di teleconsulto nelle Province del proprio territorio in cui sia stato finanziato un servizio di telemedicina nell'ambito della Missione 6 del PNRR – Comp. 1 – Interventi 1.2 e 1.2.3

**Commento**

*Come Cisl valutiamo favorevolmente la norma.*

*Anche in questo caso riteniamo necessario verificare lo stato di attuazione dei servizi di telemonitoraggio e telemedicina sia a livello regionale che nei singoli territori.*

**Art. 6, comma 1****(Acquisizione dei dati relativi all'ISEE mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati)**

La norma prevede che le scuole, le università, i comuni e tutte le altre amministrazioni pubbliche competenti alla concessione di prestazioni sociali agevolate, comunque denominate, acquisiscano d'ufficio dall'Inps, i dati relativi all'ISEE strettamente necessari alla concessione della prestazione richiesta, attraverso la piattaforma digitale nazionale dati (PDND).

**Commento**

*Come Cisl valutiamo favorevolmente la norma che semplifica le procedure in favore dei cittadini*

**Art. 15****(Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare)**

La norma consente alle regioni di garantire la continuità terapeutica, attraverso la semplificazione delle procedure di approvvigionamento di farmaci coperti da brevetto e forniti sul mercato da un unico operatore.

La disposizione, pur essendo già prevista dal codice dei contratti pubblici, è stata sino ad ora poco utilizzata.

**Commento**

*Come Cisl valutiamo favorevolmente la disposizione che rende chiara la possibilità di procedere in modo semplificato per l'acquisizione di farmaci a garanzia della continuità terapeutica*

**Art. 26, comma 3****(Accreditamenti delle strutture sanitarie o socio-sanitarie e accordi contrattuali con le medesime strutture)**

La norma modifica ulteriormente procedure e criteri relative agli accreditamenti delle strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, rilasciati da parte delle regioni o province autonome, e alla stipula degli accordi contrattuali.

Nello specifico **viene prevista un'unica procedura ad evidenza pubblica per l'accredimento istituzionale e la stipulazione degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio sanitarie, che consenta anche la salvaguardia dei livelli occupazionali**, oltre che la garanzia della continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito, mentre nella precedente versione erano previste procedure diverse, sempre ad evidenza pubblica, fra la valutazione del rinnovo e le nuove richieste, volte alla stipula degli accordi contrattuali.

Si precisa inoltre che **nell'ambito dell'unica** procedura ad evidenza pubblica, va previsto un sistema premiale che valorizzi l'erogatore con riferimento:

- a) alla capacità di fornire sul territorio i servizi richiesti, alla capillarità dei servizi assicurati e ai volumi delle prestazioni eseguite negli anni;
- b) agli investimenti realizzati per migliorare la qualità delle prestazioni e per rinnovare e aggiornare tecnologicamente gli strumenti e i dispositivi utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni;
- c) all'adeguatezza del rapporto tra il personale qualificato impegnato e il numero degli assistiti;
- d) alla capacità produttiva tale da contribuire a smaltire le liste di attesa nella branca di accreditamento;
- e) per le strutture operanti sul territorio per le quali la dimensione organizzativa assume rilievo prevalente rispetto a quella tecnologico-strutturale, all'apporto concretamente dimostrato, anche con riferimento a esperienze pregresse e consolidate nella realizzazione di livelli qualitativamente elevati di assistenza, valorizzando la conoscenza approfondita delle specificità del territorio di riferimento e dei relativi setting assistenziali, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da bisogni complessi o da condizioni di fragilità.

*Come Cisl valutiamo positivamente la modifica proposta, che semplifica le procedure ad evidenza pubblica per l'accredimento istituzionale e la stipulazione degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio sanitarie, introducendo, nella valutazione dei soggetti che concorrono, la salvaguardia dei livelli occupazionali e ad un insieme di criteri a tutela della continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità.*

## Isee

### **Art. 6 comma 1**

Permette a scuole, università, comuni e altre amministrazioni pubbliche che forniscono prestazioni sociali agevolate, di acquisire direttamente dall'INPS attraverso la piattaforma digitale (PDND) i dati relativi all'ISEE necessari alla concessione delle suddette prestazioni agevolate.

### Commento

*Si precisa che trattasi dei dati relativi agli ISEE già elaborati e non a quelli relativi ad eventuali ISEE da elaborare. Si fa inoltre presente che tale prassi è già in uso in diverse amministrazioni coinvolte (in particolare nelle università).*

## **Assegno Unico Universale (AUU)**

### **Art. 7 bis**

Viene ampliata la platea dei soggetti beneficiari dell'Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) anche ai figli residenti in un altro stato membro dell'UE, purché siano fiscalmente a carico secondo la normativa italiana, nonché ai richiedenti che lavorano in Italia sia da dipendenti che da autonomi purché iscritti ad una gestione previdenziale e in regola coi pagamenti contributivi. Vengono dunque eliminati alcuni riferimenti presenti nei requisiti anagrafici della normativa originaria (cittadinanza residenza e soggiorno, diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente), nonché il requisito di residenza di almeno 2 anni e quello alternativo della titolarità del contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale. Si prevede che la durata dell'AUU debba essere commisurata alla durata effettiva della residenza, del domicilio o della prestazione lavorativa svolta in Italia. Per i non residenti inoltre la domanda di Assegno deve essere presentata per la durata della prestazione lavorativa e rinnovata ogni anno dal 1 Marzo (mentre per gli altri il rinnovo della prestazione risulta generalmente automatico).

### Commento

*L'articolo, non presente nel testo originario ma inserito nel corso del processo di conversione in Legge del decreto, interviene sul D. Lgs 230/2021 che introduce l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, modificandone la disciplina al fine di superare le contestazioni della Commissione Europea (contenute nel ricorso per infrazione presentato alla Corte di Giustizia contro l'Italia - Causa C-630/24) sulla mancata conformità al diritto UE della normativa che regola l'Assegno a causa dei particolari vincoli di residenza. Estendendo l'AUU anche ai figli residenti in un altro stato della UE e a coloro che lavorano regolarmente nel nostro paese la misura dovrebbe superare qualsiasi problema relativo ai transfrontalieri, poichè lega il trattamento al luogo dove si svolge il lavoro del richiedente piuttosto che alla residenza della sua famiglia.*

*Resta aperto il problema di concedere un sostegno anche ai figli residenti nei paesi extra UE di coloro che prestano regolare attività lavorativa in Italia. Anche per questi ultimi, infatti, prima dell'introduzione dell'AUU erano previste detrazioni fiscali se a carico.*